

COPIA



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 DEL 27.05.2020

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

L'anno duemiladiciannove addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore 18:10 nella sala "Dott.ssa Francesca Loverso" della Ex Scuola Elementare di Via G. Pascoli, a seguito di convocazione a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione, con la presenza dei seguenti signori componenti come risultante dall'appello nominale,

Cognome e nome	Presente	Assente
ROSANO Sergio – sindaco	X	
FRANCESE Francesca, Elena – assessore	X	
DIMASI Giuseppe – assessore	X	
CAMPISI Giuseppe – consigliere	X	
IENARO Pietro – consigliere	X	
PETULLA' Laura – consigliere	X	
PRINCIPATO Lorenzo – consigliere	X	
TRIMBOLI Gabriele Santi – consigliere	X	
CALFAPIETRA Egizia – consigliere	X	
CRICRI' Pasquale – consigliere		X
DIMASI GIUSEPPE – consigliere	X	
TOTALE	10	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, dottor Francesco Maruccia.

Assume la Presidenza il consigliere Dott. Gabriele Santi Trimboli, il quale, constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la legge n. 160 del 2019 ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo, al comma 792, l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento); le stesse modalità sono previste anche per le entrate di natura patrimoniale, fatta eccezione per le contravvenzioni al Codice della Strada;

Considerato che:

- occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento, considerato che la normativa ha profondamente modificato le norme di riferimento, prima tra tutte quelle relative agli oneri della riscossione da porre a carico del debitore;
- il regolamento di cui si propone l'approvazione mantiene ferma la ratio del precedente regolamento, ovvero quella di definire in modo preciso, anche se sintetico, il processo di riscossione delle entrate comunali al fine di aumentarne il tasso di riscossione e di maggiormente responsabilizzare i soggetti deputati alle procedure di riscossione.

Visto:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;
- l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari e patrimoniali emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31 dicembre 2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mm. e ii.;

Acquisito, altresì, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del T.U.E.L. - Verbale n. 33 del 26.05.2020 - acquisito con nota prot. 1597/2020;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- 4) di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi e per effetto dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.267/2000, immediatamente eseguibile, in considerazione del fatto che esso esplica effetti comunque dal 1° gennaio 2020.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Antonio Repaci

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente viene dato atto che alle ore 19,05 si allontana dall'aula il consigliere Ienaro;

Esaminata la su esposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali";

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra enunciate;

Riconosciuta la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di legge richiesto ed espresso sulla summenzionata proposta di deliberazione che si allega al presente verbale;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di approvare** l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A" e relativo allegato.
2. **di trasmettere** copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto disposto.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi a norma di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in considerazione del fatto che esso esplica effetti comunque dal 1° gennaio 2020.

COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 27/05/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale	5
Articolo 5 - Riscossione coattiva	5
Articolo 6 - Interessi moratori	6
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica	6
Articolo 8 - Rateizzazione	7
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili	9
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento	9
Articolo 11- Disposizioni finali	9

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché

l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune di San Pietro di Caridà;

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;

d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;

e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito (oppure ISEE).

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle

sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio

f.to Dott. Antonio Repaci

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Gabriele Santi Trimboli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Maruccia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a termine dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

San Pietro di Caridà, 27.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Maruccia

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 28 MAG 2020
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

(Prot. n° 1633 - Reg. Pubbl. n° 106)

L'addetto/a dell'Ufficio Protocollo

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco MARUCCIA

